STATUTO

ENTE MEDITERRANEO PROTEZIONE ANIMALI

Organizzazione di Volontariato

EMPA - ODV
(Croce d'Oro)

...zione Provinciale ...le di Salerno

Modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), in esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento.

Articolo 1
Costituzione, Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata "Ente Mediterraneo Protezione Animali" Organizzazione di Volontariato con acronimo "EMPA – ODV".
2- L'Associazione si ispira ai valori, ai principi ed alle finalità del Codice del Terzo Settore emanato con D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 - d'ora in poi indicato con l'acronimo D. Lgs. n. 117/2017 e alle norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.
3- L'Associazione ha sede legale in Salerno. Essa opera direttamente sia sul territorio Nazionale che sui territori regionali e/o locali, sia per il tramite di sezioni territoriali che esauriscono la loro operatività in ambito territoriale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4- L'Associazione può aderire, su deliberato del Consiglio di Amministrazione, ad una rete associativa ai sensi dell'art. 41, comma 1 del CTS per operare attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
5- L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 2
Natura Giuridica dell'Associazione

1- L'Associazione Nazionale "Ente Mediterraneo Protezione Animali" Organizzazione di Volontariato" con acronimo "EMPA – ODV" - come di seguito sarà indicata - è una organizzazione di volontariato con ininterrotta attività dal 03.03.2005, data di costituzione. Il 07.03.2005 ed il 28.08.2020 è stato redatto lo Statuto immediatamente precedente a quello attuale.
L' EMPA è Onlus di diritto ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/1997, con provvedimento prot. n. 2005-18054 del 31 maggio 2005 emanato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Generale Regionale della Campania – Servizio accertamento – Ufficio Controlli fiscali; è pertanto iscritta nella Anagrafe Unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi della legislazione vigente nel tempo ed autorizzata all'uso dell'acronimo Onlus;

2- L'Associazione Nazionale "Ente Mediterraneo per la Protezione degli Animali" – con acronimo "EMPA" è, per l'effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 – un Organizzazione di Volontariato" con acronimo "EMPA – ODV" ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo e per effetto dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo "Ente del Terzo Settore".
3- L'Associazione Nazionale "Ente Mediterraneo per la Protezione degli Animali" – con acronimo "EMPA" per effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.117/2017 con decorrenza dalla data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto assume la seguente denominazione: "Ente Mediterraneo Protezione Animali" Organizzazione di Volontariato" con acronimo "EMPA – ODV".

4- La qualifica di Organizzazione di Volontariato ed il relativo acronimo "ODV" sarà efficace, integrando automaticamente la denominazione dell'Associazione, solo successivamente e per effetto della intervenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5- A decorrere dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e l'acronimo "Onlus" non sarà più utilizzata nella denominazione sociale né nei rapporti con terzi, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico e sarà sostituito con l'acronimo "ODV".

Articolo 3
Scopi

L'Ente Mediterraneo per la Protezione degli Animali, si propone, ispirandosi ai principi di cui all'art. 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 117 del 2017, di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o quanto meno principale, di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e operando in uno o più dei seguenti settori:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge gosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

L'Ente ai sensi della Legge 12 giugno 1913, n. 611, e successive integrazioni e modificazioni, ha per scopi:
di provvedere alla protezione degli animali ed alla connessa tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
di svolgere sensibilizzazione e comunicazione sulla tutela dei diritti degli animali attraverso la promozione, anche con attività educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, della solidarietà, del volontariato e dell'aggregazione sociale e lo svolgimento di attività culturali, nelle più svariate forme, quali strumenti per innalzare il livello culturale dell'uomo per ottenere il rispetto e la protezione degli animali e dei loro habitat;

di collaborare con gli enti preposti dalle norme vigenti alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio faunistico zootecnico e dell'ambiente;
di promuovere, la più efficace applicazione delle disposizioni riflettenti la protezione degli animali e la difesa dell'ambiente;
di svolgere attività di volontariato nel campo della lotta e prevenzione degli incendi;
di promuovere il perfezionamento della legislazione attinente alla materia di propria competenza;
di realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio faunistico;
di realizzare progetti a livello locale e nazionale, anche con il coinvolgimento e il sostegno di soggetti pubblici e privati;
di realizzare campagne, eventi, iniziative di comunicazione e promozione, attività di ufficio stampa e mediatiche, anche attraverso canali di comunicazione a distanza.
di partecipare, anche attraverso iscrizione, ad associazioni, network, coordinamenti di enti ed associazioni con finalità analoghe a quelle di questo Statuto ovvero compatibili con esse;
di promuove e realizzare attività a sostegno del Terzo settore e della cultura del volantinato;
di svolgere la sua attività esclusivamente per finalità di pubblica utilità. L'ente non svolgerà pertanto attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse per natura in quanto integrative delle stesse.
L'Ente, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
L'Ente può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4
Ordinamento

Tutte le cariche previste nell'ordinamento dell'Ente Mediterraneo per la Protezione degli Animali non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 del D. Lgs. n.117/2017, che qui si intendono integralmente richiamate.

Articolo 5
Le strutture e gli organi

Gli organi dell'Ente sono:

L'Assemblea Generale dei Soci;
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Presidente Nazionale;
Il Direttore Generale;
Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017);
Organo di Revisione, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 31, D. Lgs. n. 117/2017);

Tutti gli amministratori dell'Associazione sono scelti tra le persone fisiche aderenti.
Si applica agli amministratori l'art. 2382 del codice civile.
Si applica agli amministratori, in caso di conflitto di interessi, l'articolo 2475 ter del codice civile.

Articolo 6
L'Assemblea Generale dei soci

L'Assemblea Generale dei soci, organo collegiale con funzione deliberante, è composta da tutti i soci iscritti all'Ente Mediterraneo per la Protezione Animali aventi diritto all'elettorato attivo, in regola con il pagamento della quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente la convocazione, ad esclusione dei soci Giovanili.
Il diritto al voto può essere esercitato direttamente o mediante attribuzione di delega scritta, in forma semplice, ad altro socio avente diritto di voto. Ciascun socio può riceve un numero massimo di tre deleghe.

All'Assemblea Generale compete:
l'indirizzo generale dell'attività dell'Ente espresso con deliberati assembleari, per la realizzazione dei fini istituzionali e per l'amministrazione del patrimonio attraverso la ratifica dei bilancio preventivo annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
l'approvazione, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'Ente. A tale scopo all'Assemblea dovranno essere sottoposti, unitamente al bilancio, costituito dai conti consuntivi, la relazione del Presidente sull'andamento economico dell'Ente;
la determinazione del numero dei membri dei Consiglio di Amministrazione da eleggere in Assemblea;
la ratifica delle pronunce del Consiglio di Amministrazione di rigetto dei ricorsi proposti dai soci avverso i provvedimenti di espulsione adottati;
la modifica delle norme contenute nel presente Statuto;
lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione dei suo patrimonio.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente Nazionale, almeno una volta l'anno; può essere convocata in via straordinaria quando lo richieda un decimo dei soci in regola con le quote sociali o i due terzi dei Consiglio di Amministrazione. La convocazione dell'Assemblea Generale per la elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata almeno 60 giorni prima della data della cessazione dalla carica del Consiglio uscente.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione e/o mediante comunicazione di posta elettronica o, in alternativa, a mezzo di lettera semplice, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo ritenuto idoneo per la sua massima pubblicizzazione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
La riunione ha luogo nella località stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed è fissata in prima e in seconda convocazione. In prima convocazione, essa è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione - da tenersi non oltre il giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione - è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto. Prima dell'inizio della votazione l'assemblea nominerà un presidente e un segretario.
A cura del Presidente dell'Assemblea sarà redatto il verbale della riunione.
Sono eleggibili a tutte le cariche dell'Ente i soci che abbiano i requisiti per essere elettori secondo le vigenti disposizioni di legge; per poter esercitare il diritto di elettorato, sia attivo che passivo, i soci devono essere in regola col pagamento delle quote sociali.
Gli eletti, saranno convocati dal Presidente uscente o da chi ne fa le veci, con non meno di cinque giorni di preavviso e, comunque, non oltre il ventesimo giorno dalla elezione del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea generale dei soci delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, scioglimento dell'Ente e la relativa devoluzione del patrimonio, è invece richiesta la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

Ove le disposizioni normative previste nel D. Lgs. n. 117/2017 o in eventuale futura disposizione di legge che prevedessero maggioranze qualificate per particolari tematiche, l'Assemblea sarà regolarmente costituita con la partecipazione qualificata richiesta e le decisioni potranno essere assunte con le maggioranze stabilite.

Articolo 7
Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti con le modalità di cui al presente Statuto.
I membri scaduti restano in carica sino all'insediamento dei successori.

Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, i posti resisi vacanti saranno occupati dai candidati non risultati eletti, osservando l'ordine della graduatoria dei voti riportati. In caso di parità subentra il candidato più anziano d'età.
Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente che lo convoca, ne presiede i lavori, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina l'attività. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono esercitate dal Direttore anch'esso eletto dal Consiglio di Amministrazione.
I componenti nominati in sostituzione di altri che, per qualunque motivo, abbiano cessato anzitempo di far parte del Consiglio di Amministrazione , rimangono in carica fino a quando avrebbero durato i loro predecessori.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono vincolanti per tutti gli organi e i soci dell'Ente.
Tutti i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione:
delibera i regolamenti amministrativi e contabili necessari per il funzionamento dei servizi e per l'esplicazione delle diverse attività dell'Ente;
delibera, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo dell'Ente riferito all'esercizio successivo;
delibera su ogni affare che importi trasformazione o diminuzione delle tipologie patrimoniali di cui ai punti a) ed f) del 1° comma dell'articolo 28, nonché sulle variazioni di bilancio proposto nel corso dell'esercizio dal Presidente;
delega le Sezioni all'eventuale gestione o amministrazione di determinati cespiti mobiliari e immobiliari;
delibera l'adesione delle Sezioni territoriali;
stabilisce le direttive per l'attività degli organi centrali e periferici dell'Ente;
delibera con il voto a maggioranza semplice sulle mozioni di sfiducia al Presidente o al Direttore presentate da un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, procedendo, in caso di accoglimento, alla immediata convocazione dell'Assemblea per la elezione dei successori;
delibera l'importo delle quote associative annuali, e le particolari quote dei soci giovanili, gli importi delle elargizioni per l'attribuzione della qualifica di socio sostenitore e la distribuzione delle aliquote a favore delle sedi periferiche;
determina il numero minimo di soci necessario per la istituzione delle Sezioni;
contribuisce , sentito il Direttore, finanziariamente all'attività ordinaria delle Sezioni Provinciali nella misura deliberata annualmente.
dispone lo scioglimento, delle Sezioni, provvedendo per le relative gestioni commissariali, quando, richiamati alla osservanza o degli obblighi ad essi imposti dalla Legge e dallo Statuto, nonché dei regolamenti in esso richiamati, o delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, persistano a violarli: ovvero quando dimostrino una insufficiente attività nei vari settori di competenza;
nomina i Commissari straordinari e Coordinatori regionali ;
fissa la durata delle gestioni commissariali che dovessero istituirsi in relazione a quanto stabilito nelle lettere precedenti, per un periodo non inferiore ai sei mesi rinnovabile;
delibera sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti di espulsione adottati. Il provvedimento di rigetto del ricorso sarà sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Generale. L'accoglimento dei ricorso estingue il provvedimento.

provvede su ogni affare non riservato alla competenza del Presidente Nazionale e del Direttore.
delibera la convocazione dell'Assemblea Generale per l'elezione degli Organi centrali dell'Ente.
si esprime, con voto della maggioranza degli aventi diritto, su tutti i contenziosi relativi alla interpretazione delle norme dello Statuto.
deliberare sulla collaborazione dell'Associazione con enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
Si riunisce in via ordinaria ogni mese e in via straordinaria su richiesta del Presidente o del Direttore o di un terzo dei membri.
Si dà norme regolamentari per il suo funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione, è convocato dal Presidente Nazionale.
La convocazione deve essere fatta per via ordinaria, almeno sette giorni prima della riunione, mediante avviso per iscritto da recapitare al domicilio dei singoli componenti o a mezzo posta elettronica.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo il giorno e l'ora e gli argomenti da trattare.
In caso di particolare urgenza il Consiglio di Amministrazione, può essere convocato senza osservanza dei termini di preavviso stabiliti nel precedente comma. Le convocazioni urgenti possono essere fatte a mezzo posta elettronica, con un preavviso minimo di almeno 3 giorni.
In via straordinaria si procede alla convocazione degli organi suddetti quando il Presidente degli stessi ne ravvisi la necessità, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità ha prevalenza il voto di chi presiede.

I verbali delle sedute devono contenere i nomi dei componenti intervenuti alla adunanza, con la indicazione di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli oggetti posti all'ordine dei giorno e di quelli che si sono astenuti. Debbono inoltre contenere il riassunto delle discussioni svoltesi intorno ai singoli oggetti, e fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve degli intervenuti.
I verbali sono sottoscritti dal Presidente e controfirmati dal verbalizzante.

I componenti che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dallo stesso consesso.

Articolo 8
Il Presidente Nazionale

Il Presidente:
ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, ne dirige l'attività e ne firma gli atti. Per la firma dei rapporti contrattuali in sede periferica, il Presidente può delegare il Direttore o il Presidente della Sezione, ovvero il Commissario;
convoca l'Assemblea Generale e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

stabilisce l'ordine dei giorno delle relative sedute;
provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea generale;
è responsabile della attuazione della politica dell'Ente, secondo le direttive fissate dall'Assemblea Generale e le pronunce del Consiglio di Amministrazione;
amministra i fondi a disposizione dell'Ente ed è responsabile della loro gestione;
presenta all'Assemblea Generale il bilancio consuntivo con una nota finanziaria;
predispone il bilancio preventivo da sottoporre, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'approvazione dei Consiglio di Amministrazione;
propone al Consiglio di Amministrazione le variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio;
l) sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione tutte le iniziative sulle quali l'Assemblea Generale non si sia espressa.
Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente i relativi poteri sono attribuiti al Direttore.

Articolo 9
Il Direttore Generale

Il Direttore:
coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività istituzionali;
propone la strategia dell'Ente per il raggiungimento delle finalità statutarie, assicurare l'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento delle attività secondo lo Statuto, la missione e il programma;
assicura la migliore gestione delle risorse umane e dell'immagine dell'Ente secondo le direttive dell'Assemblea Generale;
dirige il Nucleo Agenti iscritti all'Ente che siano autorizzati, ai sensi delle norme vigenti e in forza dei provvedimenti di nomina richiesti alle Autorità competenti;
fornisce agli organi delle sedi periferiche le necessarie direttive per l'attuazione delle deliberazioni vincolanti per tutto l'Ente;
sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Direttore costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Articolo 10
Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11
Organo di Revisione

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 12
Sezioni territoriali

L'Associazione Nazionale "Ente Mediterraneo per la Protezione degli Animali" – con acronimo "EMPA" - articola la propria struttura periferica in:

1-Sezioni territoriali

Le Strutture territoriali di cui al punto 1 del presente articolo hanno una propria autonomia amministrativa ed organizzativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione.
L'Associazione Nazionale "EMPA" non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi da parte delle proprie strutture periferiche (Coordinamenti Regionali, Sezioni territoriali) , anche se sprovviste della personalità giuridica di diritto privato.
Le Strutture territoriali di cui al punto 1, sono a tutti gli effetti organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della legge 266 dell'11 agosto 1991.
Ai rispettivi Presidenti, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza ed il potere di firma in relazione agli atti compiuti dalla struttura di appartenenza.
Ciascuna istituenda struttura territoriale o Organizzazione di Volontariato o Ente del Terzo Settore che intenda aderire all'Associazione Nazionale dovrà inviare apposita istanza di adesione,
corredata dalla copia dello Statuto che intende adottare, al Consiglio di Amministrazione (pel tramite della Direzione nazionale), che ne valuterà la possibilità di accoglimento.

L'adesione all'Associazione Nazionale "EMPA" da parte di una nuova Associazione territoriale comporterà l'automatica adesione della stessa a tutte le Sezioni EMPA sovra ordinate.
Ogni Associata Persona Giuridica è obbligata al versamento all' Associazione Nazionale "EMPA" della quota associativa annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, allo scopo di fornire all'Associazione Nazionale "EMPA" medesima i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Ove il Consiglio Direttivo Nazionale si esprima sfavorevolmente in ordine all'adesione dell'associazione territoriale, questa è obbligata a modificare tempestivamente la propria denominazione, non essendo autorizzata ad utilizzare quella di cui al presente Statuto.

La deliberazione di diniego adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla istanza di adesione è inappellabile e l'istanza stessa potrà essere riproposta, ove si siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il respingimento.

In ciascun capoluogo di provincia può essere istituita una Sezione avente la denominazione di "Ente Mediterraneo per la Protezione degli Animali, Sezione territoriale di
Le Sezioni del capoluogo di provincia hanno competenza provinciale e, oltre che nel Comune capoluogo, esercitano l'attività, demandata dagli organi centrali, anche negli altri comuni della Provincia dove non sono costituite Sezioni.
Esse rappresentano l'Ente, con il proprio Presidente o suo delegato, in tutti gli organismi pubblici che hanno competenza provinciale.
Negli altri Comuni il Consiglio di Amministrazione, può istituire una Sezione alla quale può essere affidata una competenza territoriale estesa ad altri comuni limitrofi.

Articolo 13
Il Commissario Straordinario

Le Sezioni presso le quali non risulti un numero di iscritti minimo, come fissato dal Consiglio di Amministrazione, in regola con il pagamento delle quote sociali entro il 30 giugno di ogni anno e fino a quando tale minimo non sarà raggiunto, saranno amministrati da un Commissario Straordinario nominato dal Consiglio di Amministrazione.
I Commissari restano in carico per un periodo non inferiore a sei mesi, prorogabile.
I Commissari, per i compiti loro affidatigli dal Consiglio di Amministratine, assumono tutti i poteri previsti per il Presidente delle Sezioni.

Articolo 14
Il Coordinatore regionale

Il Coordinatore regionale è un Socio della all'Associazione Nazionale "EMPA" iscritto da almeno tre anni, che rappresenta l'Associazione nel territorio di riferimento e coordina,

armonizza e implementa l'azione della rete della Associazione Nazionale "EMPA presente in quel territorio, anche rapportandosi con le istituzioni di riferimento.
Il Coordinatore regionale si rapporta con il Direttore generale EMPA a cui risponde.
É possibile nominare un Coordinatore regionale anche in regioni con assenza di Sezioni territoriali. Il Coordinatore regionale può avere competenze in più di una regione.

Articolo 15
Soci

I soci dell'Ente si distinguono nelle seguenti categorie:
a) fondatori
b) sostenitori
c) ordinari
d) giovanili
e) persone giuridiche

Tutti i soci sono iscritti all'Ente Mediterraneo Protezione Animali. In ogni Sezione è istituito l'Albo dei Soci in cui vengono registrati i soci che risultano iscritti all'Ente nell'ambito territoriale di competenza della Sezione o presso la quale hanno dichiarato di volerne far parte.
Sono soci sostenitori, ordinari e giovanili (questi ultimi di età inferiore ai 18 anni) le persone, Associazioni e persone giuridiche , nella persona del suo legale rappresentante, che hanno espressamente richiesto di aderire all'EMPA, che svolgono attività compatibili e in linea, e comunque non in contrasto, con la Visione, i Principi e la Missione dell' EMPA e che siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo di quest'ultima mediante iscrizione nell'apposito Libro Soci.
La quota associativa e le sue variazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e non è soggetta a rivalutazione.
Ciascun socio, in regola con le quote sociali, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Ente, con le modalità previste dal presente Statuto, esercitando, ad eccezione di quelli giovanili, l'elettorato attivo e passivo presso le sezioni nel cui Albo chiede di essere iscritto.

Articolo 16
Ammissione e recesso

Chi intende aderire all'Ente deve rivolgere espressa domanda al Presidente Nazionale, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Ente si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti.

Possono acquisire la qualifica di socio dell'EMPA le diverse Associazioni territoriali di carattere locale e/o Regionale. L'adesione avverrà previa presentazione di domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione interessata e verrà esaminata, per l'accettazione, da parte del Consiglio di amministrazione.
La domanda di adesione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

-Atto costitutivo e statuto dell'Associazione, dal quale emerga l'affinità degli scopi a quelli dell'EMPA;
-Verbale di delibera assembleare dell'Associazione dal quale risulti la volontà di aderire all'EMPA;
-Elenco delle cariche sociali dell'Associazione e dei nominativi dei preposti protempore, nonché l'elenco dei soci aderenti all'Associazione, da inviare a cadenza annuale anche dopo l'acquisizione del titolo di Socio ordinario;
-Dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la veridicità e la conformità dei documenti suddetti;
-L'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore con l'indicazione della "Sezione" a seguito della entrata in funzione dello stesso.

Il Consiglio di amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.
Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di adesione il Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, tenuto conto anche dei principi di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 117 del 2017, delibera per il rigetto. Il Presidente notificherà al richiedente, con posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento con i motivi del rigetto.
Gli iscritti che non hanno dichiarato la sede alla quale appartenere saranno iscritti nell'Albo dei soci della Sezione del comune di residenza o, in mancanza di tale sede, presso la Sezione provinciale più vicina.

La richiesta di iscrizione non ha effetto se non è accompagnata dal pagamento della quota associativa.
L'iscrizione comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto.
Ogni socio, ad eccezione dei soci fondatori, ha l'obbligo di inviare entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del periodo associativo la quota per l'anno in corso, salvo che abbia rassegnato le proprie dimissioni. Il mancato versamento della quota sociale per due annualità consecutive comporta automaticamente la decadenza del socio.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Sezione nel cui Albo il socio è stato registrato.
A seguito del recesso il socio non può pretendere la restituzione dei contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

Articolo 17
Esclusione

Non può essere socio dell'Ente Mediterraneo Protezione Animali chiunque con la propria attività arrechi pregiudizio, anche morale, agli interessi dell'Ente o, se già riveste la qualifica di socio, decade da detta qualifica.
In particolare, e per i fini sopra indicati, costituisce pregiudizio:
a) la violazione dei principi morali e giuridici di legalità previsti nel Codice del Terzo Settore e negli ordinamenti giuridici applicabili;
b) l'adesione a circoli, federazioni, enti, associazioni ecc. che perseguano scopi contrari o incompatibili con le attività e con le finalità, la Visione, i Principi e la Missione dell'Ente;
b) la commissione o la diffusione, con ogni mezzo, di atti o provvedimenti che possono ledere il prestigio e la reputazione degli organi e degli aderenti all'Ente o essere causa di danni economici;
c) ogni azione che non sia concorde con lo spirito, oltre che con la lettera, delle norme e della prassi che regolano la vita dell'Ente e i suoi rapporti con l'esterno.



La decadenza da socio deve essere deliberata, con provvedimento motivato, dal Consiglio di Amministrazione, e deve allo stesso essere comunicata integralmente, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è altresì precisato che il socio ha trenta giorni di tempo, dalla ricezione della PEC o raccomandata, per proporre reclamo contro il provvedimento di decadenza.
Competente a decidere in merito ai reclami contro deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è l'Assemblea Generale.
Il socio dichiarato decaduto non può iscriversi all'Ente nei successivi cinque anni. Trascorso tale termine potrà riproporre domanda al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18
Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19
Patrimonio e gestione finanziaria dell'Ente

Concorrono alla formazione del patrimonio dell'Ente i beni di proprietà del medesimo, comunque acquisiti per atto inter vivos e mortis causa, suscettibili di valutazione economica, e cioè:
quote associative;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
i beni immobili e le loro rendite;

i beni mobili registrati;
i beni mobili;
i titoli di stato e quelli a questi ultimi equiparati;
i diritti reali di godimento su beni altrui;
i lasciti, i legati, le donazioni e le disposizioni a titolo di eredità;
i contributi di Enti, Società e privati.
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Con i proventi del proprio patrimonio l'Ente provvede a tutte le spese necessarie per il funzionamento dell'Ente stesso e per il conseguimento dei suoi fini.

Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall'Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.

Articolo 20
Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell'ente.

Articolo 21
Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 22
Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017

Articolo 23
Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 24
Modelli di organizzazione e gestione

L'Ente Mediterraneo Protezione Animali, ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi, è dotato di appositi modelli di organizzazione e gestione cui debbono uniformarsi coloro i quali, sia in posizione apicale sia in posizione non apicale, operino in nome e per conto dell'Ente stesso.
A tale fine, l'Ente adotta e attua modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire fatti criminosi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, prevede misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività dell'Ente nel rispetto della legge e misure idonee ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio; affida ad organismi interni dotati di autonomi poteri di vigilanza e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, e di curarne l'aggiornamento, introduce un sistema sanzionatorio-disciplinare che garantisca il rispetto delle misure indicate nei predetti modelli. L'organismo interno di vigilanza sarà formato dal Direttore e da un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza. L'organismo interno, se si presentasse la necessità, potrebbe operare temporaneamente anche con solo un membro fino alla nomina del mancante, da effettuare nel più breve tempo possibile.

Articolo 25
Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 26
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Salerno

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 19/05/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3 , serie 3 , numero 597

data di stipula: 16/05/2026

ident.vo telematico: TE326L000597000MD per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95096530654				

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00 Imposta di Bollo: 0,00 Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00 Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: